

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1109

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAVAGNO, BOCCADUTRI, DURANTI, CLAUDIO FAVA,
LACQUANITI, MARCON, MELILLA, NARDI, NICCHI, PEL-
LEGRINO, PIRAS, ZAN, ZARATTI**

Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale

Presentata il 30 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il capitolo delle bonifiche dei siti inquinati, e quindi del risanamento di aree fortemente compromesse, rappresenta uno dei più importanti e preoccupanti aspetti delle politiche ambientali, sia per la sua valenza di necessaria tutela ambientale e sanitaria, sia per la sua valenza sociale e produttiva in quanto le aree bonificate, in particolare quelle industriali, possono ridiventare l'occasione di una rinascita di tali aree attraverso nuove iniziative imprenditoriali, o possono essere utilizzate per aree e attrezzature di interesse pubblico.

Attualmente, in Italia, vi sono 57 siti di interesse nazionale (SIN), che rappresentano le zone maggiormente inquinate del nostro Paese, con un impatto rilevante

sull'ambiente circostante e sulla salute pubblica. Ma per i 57 SIN sono state finora approvate bonifiche soltanto per il 10 per cento di queste aree.

Dai dati forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i SIN ricomprendono aree a terra e a mare per un'estensione pari a circa 700.000 ettari, corrispondenti al 3 per cento del territorio nazionale.

Sono aree del nostro territorio definite in relazione alle loro caratteristiche, alla quantità e alla pericolosità degli inquinanti presenti, nonché all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico. Basta pensare al SIN di Casale Monferrato, costituito da 48 comuni, tristemente famoso

per le 1.800 morti per amianto e per una bonifica per la quale lo Stato ha promesso risorse che non sono di fatto mai arrivate.

La gran parte dei SIN è inoltre rappresentata da agglomerati industriali come quelli presenti in prossimità di grandi poli petrolchimici, tra cui quelli di Brindisi, Falconara Marittima, Livorno, Piombino, Porto Marghera, Priolo e Gela eccetera, ma sono presenti anche aree industriali come Taranto, Crotone e Bagnoli eccetera, o aree di particolare valenza naturalistica come la laguna di Grado e Marano o la laguna di Orbetello.

La bonifica dei SIN, di fatto, non riesce a «decollare», tanto che di questi siti finora praticamente nessuno ha potuto certificare l'avvenuta completa bonifica e quindi la possibilità di avvio di un recupero completo dell'area. SIN che aspettano interventi di bonifica da anni e che intanto provocano malattie e danni

ambientali inaccettabili. Uno studio ha preso in considerazione 44 SIN (sui 57 complessivi) calcolando che tra il 1995 e il 2002 hanno provocato 10.000 morti in più.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione mira a favorire lo sblocco delle risorse finanziarie indispensabili per accelerare gli interventi di bonifica delle aree comprese nei SIN.

A tale fine l'articolo 1 prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, utilizzate dalle regioni e dagli enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei SIN.

Alla copertura finanziaria si provvede utilizzando le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

€ 1,00



17PDL0019070